

LEGGE 17 settembre 2003 n.118

## REPUBBLICA DI SAN MARINO

Modifica dell'articolo 4, punto 4, della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 (Legge Elettorale)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 settembre 2003.

## Art.1

Il punto 4 dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

"Ad ogni sezione elettorale normale non possono essere assegnati più di 900 elettori, né meno di 50. Il numero di elettori assegnato ad ogni sezione elettorale potrà essere variato con Decreto Reggenziale, previo parere vincolante della Commissione Elettorale".

## Art.2

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 18 settembre 2003/1703 d.F.R

## I CAPITANI REGGENTI

Pier Marino Menicucci - Giovanni Giannoni

